

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del ddl n. 1939 Governo</i>)	235
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA	241
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	247
5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP)	242
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	248
5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto	242
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	249
5-02469 Muroni: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro	242
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	250
5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo	243
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	251
5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi »	243
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	252

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte. Atto n. 91.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Atto n. 92 (<i>Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	244

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al Codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, di WWF, Legambiente e Mare Vivo

246

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino.

C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del ddl n. 1939 Governo).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 giugno scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica di aver disposto l'abbinamento del disegno di legge C. 1939 Governo, cosiddetta « legge SalvaMare », ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, assegnato alla Commissione il 5 luglio 2019, in quanto vertente su identica materia.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, integra ulteriormente la relazione introduttiva – svolta a suo tempo sulla proposta di legge della collega Muroni, e successivamente, a seguito del suo abbinamento, sul progetto del collega Rizzetto – al fine di dar conto del contenuto del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia del recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e la protezione dell'ecosistema marino.

Evidenzia preliminarmente come l'iniziativa legislativa assunta dal Governo si propone esplicitamente non solo di favorire il recupero dei rifiuti e attività volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini,

ma anche di promuovere l'economia circolare con disposizioni finalizzate a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto per quelli recuperati dal mare.

L'articolo 1, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni recate dal Codice dell'ambiente e dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), introduce una serie di nuove definizioni.

In particolare, la lettera *a)* reca la definizione di « rifiuti accidentalmente pescati », che sono quelli raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca nonché quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo. La nuova direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, la 2019/883/UE – che ha abrogato la precedente direttiva in materia n. 2000/59/CE – definisce anch'essa i rifiuti accidentalmente pescati, ma in modo più limitato, in quanto non include anche i rifiuti « raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo ».

La lettera *b)* reca la definizione di « rifiuti volontariamente raccolti », da intendersi come i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare che, ai sensi della lettera *c)*, sono le iniziative preordinate all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, disciplinate dall'articolo 3.

La lettera *d)* definisce la « campagna di sensibilizzazione » come attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare.

La lettera *e)* individua nel comune territorialmente competente la « autorità competente » e la lettera *f)* il « soggetto promotore della campagna di pulizia », che è il soggetto, tra quelli abilitati a parteci-

pare alle campagne di pulizia del mare, che presenta all'autorità competente l'istanza prevista dall'articolo 3.

L'articolo 2, al comma 1, equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti prodotti dalle navi, coerentemente a quanto previsto dalla citata direttiva del 2019.

Il comma 2 prevede, per il comandante della nave – definizione nella quale rientrano anche i pescherecci – che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, già previsto dal citato decreto legislativo n. 182 del 2003.

In base al comma 3, il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito e si configura come deposito temporaneo – ovvero preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento – purché ve ne siano le condizioni fissate dal Codice dell'ambiente.

Il comma 4 dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti. In particolare, essa si configura come componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti (TASI) oppure come componente aggiuntiva della tariffa istituita dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e che prevedono l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Evidenzia come la relazione illustrativa sottolinei che tale disposizione consente di anticipare il recepimento della norma recata dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera *d*), della citata direttiva del 2019 che, effettivamente, consente agli Stati membri di adottare misure volte ad evitare che i costi per tali attività siano soltanto a carico degli utenti dei porti. In tal modo – si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo – «i costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella citata tassa sui rifiuti o nel citato tributo e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta».

Il comma 5 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e, infine, la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti, nonché le modalità di applicazione delle misure «punitive», legate al sistema a punti per le infrazioni gravi commesse nell'esercizio della pesca (di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012).

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia del mare finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti che si trovano nel mare.

In primo luogo il comma 1 prevede che tali campagne possano essere organizzate dall'autorità competente (vale a dire del Comune) di propria iniziativa o su istanza di un soggetto promotore della campagna. Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia del mare.

In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione – di cui non viene precisato il termine di adozione – la campagna di pulizia del mare può essere iniziata trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti, le aree marine interessate nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il comma 3 individua i soggetti che possono partecipare alle campagne di pulizia del mare: enti gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni dei pescatori, nonché altri soggetti individuati dall'autorità competente.

Il comma 4 prevede che ai rifiuti raccolti volontariamente in queste circostanze si applichi la disciplina riferita a quelli raccolti accidentalmente.

L'articolo 4, nell'ottica della promozione dell'economia circolare, prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente.

La norma in esame precisa inoltre che la finalità da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto della cosiddetta gerarchia dei rifiuti, cioè dei criteri di gestione previsti dall'articolo 179 del citato Codice.

L'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge. La definizione delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente. La norma disciplina le modalità di adozione del decreto (prevedendo che lo stesso sia adottato sentiti il Ministro delle politiche agricole e il Ministro delle infrastrutture) ma non fissa un termine per la sua emanazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, il rilascio – agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati – di una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il comma 2 demanda la disciplina attuativa ad un regolamento ministeriale da adottare entro 6 mesi a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Quest'ultimo mi-

nistero ha altresì il compito di adottare un ulteriore regolamento di disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento della certificazione in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica (comma 3).

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rossella MURONI (LeU), *relatrice*, esprime soddisfazione per la presentazione del disegno di legge da parte del Governo, atteso da tempo, dovendosi su tale tema procedere in maniera responsabile e con tempi serrati. Il disegno di legge, che naturalmente condivide, rappresenta infatti un importante segnale al Paese per un intervento a tutela dell'ambiente. Giudica fondamentale acquisire elementi da parte delle associazioni ambientaliste, delle quali si svolgerà un'audizione nel corso della seduta pomeridiana odierna della Commissione, nonché degli operatori ittici, il cui contributo fattivo può rappresentare un elemento di qualità della legge. Avrebbe auspicato da parte del Governo un disegno di più ampio respiro, che includesse una « fase 2 » volta a promuovere l'economia circolare e a tutelare l'ambiente con misure di prevenzione volte ad abolire il consumo di plastica monouso. Auspica in conclusione che la Commissione, anche grazie allo spirito di condivisione da sempre manifestato sui temi di tutela ambientale, possa svolgere un proficuo e efficace lavoro sui provvedimenti al suo esame.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) nel manifestare la piena convergenza personale e del proprio gruppo sulle finalità del provvedimento all'esame della Commissione e sulla possibilità che viene data agli operatori del mare di conferire la plastica raccolta in mare, ritiene che il nodo centrale sia costituito dai costi. Osserva infatti che l'aumento della TASI per quei cittadini delle località sulle quali insistono i porti configurerebbe un onore a suo giudizio ingiustificato, dal momento che i benefici di un intervento come quello

ipotizzato nei progetti all'esame sarebbe di tutta la collettività. Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul rischio che l'attività di pesca possa essere messa in secondo piano rispetto a quella di pulizia del mare, nel caso vengano previsti incentivi consistenti per gli operatori ittici.

Alessio BUTTI (FdI) ricorda gli impegni assunti nel corso dell'audizione presso questa Commissione dal ministro Costa, in merito a questa specifica iniziativa legislativa, che lui annunciò con entusiasmo. Ricorda tuttavia che il ministro ipotizzava l'utilizzo di risorse di un apposito fondo e non ha mai fatto cenno ad incrementi di natura tributaria. Precisa l'atteggiamento favorevole della sua parte politica verso questa lodevole iniziativa, riservandosi tuttavia di approfondire senza pregiudizi e con atteggiamento costruttivo sia il tema della copertura finanziaria sia il tema delle misure premiali da riconoscere ai pescatori.

Rossella MURONI (LeU) *relatrice*, con specifico riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, rileva preliminarmente come sia stato appena pubblicato l'elenco degli incentivi ad attività economiche ritenute non funzionali al miglioramento dell'ambiente. Invita il Ministero a valutare se sia possibile utilizzare parzialmente risorse provenienti da questo ambito. Deve tuttavia anche evidenziare come i comuni rivieraschi già sopportano il costo dello smaltimento dei rifiuti marini quando approdano sulle loro spiagge, così come tutta la comunità subisce i costi dei danni non solo ambientali ma anche sanitari legati all'ingresso nella alimentazione quotidiana di materiale plastico attraverso il cibo proveniente dal mare.

Ritiene che la forza delle iniziative legislative in esame risieda nel coinvolgimento dei pescatori tuttavia la presenza di una proposta governativa aumenta le aspettative circa l'individuazione di soluzioni efficaci per ridurre i rifiuti e impedire che siano sversati in mare.

Si sofferma quindi sulla norma in materia di economia circolare che ritiene un primo passo positivo ma ancora insufficiente.

Occorre, a suo avviso, sfruttare l'occasione per disincentivare pratiche inquinanti a cui talvolta i pescatori sono costretti. Le proposte di legge intendono superare le loro difficoltà pur rimanendo, come punto fermo, la necessità di evitare che sia snaturata l'attività della pesca, rendendo eventualmente competitiva dal punto di vista economico la mera raccolta dei rifiuti in mare, come invece sembra adombrare un passaggio della proposta di legge del collega Rizzetto.

Manuela GAGLIARDI (FI) invita a riflettere sulla clausola di invarianza finanziaria, dalla quale discende che ogni onere derivante dalla proposta di legge del Governo finirà per ricadere su un numero ristretto di cittadini. A suo avviso, invece, gli oneri dovrebbero ricadere sulla fiscalità generale.

Chiara BRAGA (PD) si compiace dei contenuti assunti dal dibattito che ritiene finalmente qualificanti nel ruolo della Commissione. Evidenzia come il disegno di legge governativo sia in realtà frutto della iniziativa isolata del Ministero dell'ambiente, non figurando il concerto né del Ministero delle politiche agricole né tantomeno del Ministero dell'economia e delle finanze. Si chiede se si possa realmente ritenere che esso impegni l'Esecutivo nel suo complesso.

Osserva infatti che la legge dovrà avere una propria sostenibilità sia dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e pertanto ritiene che il Governo debba assumere complessivamente una responsabilità con riguardo alla pulizia dei mari dai rifiuti. A tale riguardo giudica fondamentale che la Commissione svolga una audizione di ARERA, perché venga esplicitata la modalità di costruzione della tariffa.

Nota, inoltre, come il provvedimento governativo sia esclusivamente riferito alla tutela dell'ambiente marino, senza tener

conto della situazione dei maggiori laghi italiani, dove pure operano flotte pescherecce, e che forse potrebbero essere ricompresi in talune delle attività contemplate dalle proposte di legge in esame.

Erica MAZZETTI (FI) ricorda che diversi mesi fa il proprio gruppo ha presentato un'apposita proposta di legge di più ampio respiro in quanto riguardante la riduzione della produzione e dell'immissione in commercio degli oggetti in plastica, oltre al contrasto dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti in plastica (C. 1195), sollecitandone peraltro in più occasioni l'inserimento all'ordine del giorno.

Pur ritenendo positivo l'obiettivo delle proposte di legge in esame, ritiene che sia comunque necessario ampliarne il raggio di azione, ad esempio coinvolgendo sia il Ministero dello sviluppo economico per promuovere iniziative di conversione delle realtà produttive verso forme di economia circolare, sulle quali il Governo si dimostra ancora abbastanza acerbo, sia il Ministero dell'istruzione per mettere in campo iniziative educative volte alla formazione di una coscienza ambientale fin dall'infanzia.

Umberto BURATTI (PD) richiamando la sua precedente esperienza di sindaco del comune di Forte dei Marmi, osserva come la maggior parte dei rifiuti che si depositano sulle spiagge provengono dai fiumi e, per il loro smaltimento, era lo stesso comune a sopportarne i costi, salvo casi eccezionali in cui si chiedeva il supporto dell'ente regionale.

Ritiene quindi opportuno approfondire la questione concernente la copertura degli oneri, ma anche la platea dei destinatari di eventuali misure premiali, valutando se estenderne l'ambito, ad esempio, anche alla pesca sportiva e turistica.

Tommaso FOTI (FdI), condividendo l'intervento del collega Buratti, sottolinea l'importanza di adottare adeguate misure di tutela della qualità dell'acqua anche con riguardo a fiumi di grande portata, come

il Po. Le sue attuali condizioni ricordano tristemente quelle del fiume Tamigi che si riteneva fosse sostanzialmente morto, salvo poi rifiorire a seguito di mirati ed efficaci interventi. Auspica che la medesima esperienza possa essere replicata per il fiume Po, che soffre anche di un eccessivo intreccio di competenze tra gli enti amministrativi, che impedisce di assumere scelte efficaci di allocazione delle risorse che pure un tempo erano state inutilmente stanziare.

Pur comprendendo che forse questa non sia la sede adatta, invita comunque la Commissione ad occuparsi in via parallela anche di quanto avviene a monte rispetto all'inquinamento marino.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, esprime compiacimento per l'ampia condivisione emersa dal dibattito in ordine alle finalità dei provvedimenti in esame. Reputa altresì preziose le osservazioni e i dubbi espressi, tutti meritevoli di approfondimento, e che saranno adeguatamente tenuti in considerazione in sede di discussione e di modifica del provvedimento, che auspica avvenga in termini rapidi e costruttivi. Quanto al tema della definizione della specifica componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti, nel riservarsi di approfondire la questione anche alla luce dell'audizione di rappresentanti di ARERA, ritiene che sarebbe opportuno far ricadere i costi delle attività previste dalle proposte di legge sulla platea più ampia possibile di cittadini.

Ribadisce, inoltre, la volontà di non snaturare l'attività dei pescatori, espressa nel provvedimento con la definizione di rifiuti « accidentalmente » pescati, a differenza di quanto previsto nella proposta del collega Rizzetto che conteneva forme di incentivo, a suo giudizio, inopportune.

Conclude, esprimendo la piena volontà di dar vita ad una discussione il più possibile aperta e produttiva.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 10.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA.

Veronica GIANNONE (M5S) (Misto-Min.Ling.) in qualità di cofirmataria illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara CUNIAL (Misto) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Fa presente che l'8 maggio scorso, undici parlamentari hanno presentato un esposto per chiedere il sequestro del cantiere Tap

denunciando tutte le irregolarità emerse nel corso dell'iter relativo alla verifica di impatto ambientale (VIA). Evidenzia che sei sono le prescrizioni violate con certezza, ossia: la A.29 sulla gestione degli ulivi, la A.44 sul ripristino muretti a secco, la A.36 sull'impermeabilizzazione aree di cantiere, la A.55 sulle scorie prodotte e sull'inquinamento del suolo e della falda, la A.48 sui lavori in zone agricole al di fuori dei periodi consentiti, la A.36 e la A.52 sulla propagazione di polveri nell'area durante i lavori. A queste si aggiunge il fatto che il pozzo di spinta è stato realizzato a decorrere dal novembre 2017, quindi prima che vi fosse la verifica di esclusione da assoggettabilità a VIA della A5 (marzo 2018) e prima che la stessa fosse analizzata e ottemperata (aprile 2018). Ritiene pertanto evidente che la questione del gasdotto Tap non possa ridursi a un'analisi costi/benefici, non potendo gli interessi privati venire prima della tutela ambientale e della sicurezza dei cittadini. Giudica necessari anche venga garantito il rispetto del diritto europeo all'ambiente, poiché proprio i diritti ambientali contemplano e comprendono la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, compreso l'uomo. Ricorda che l'ex *country manager* della TAP, dal 2016 al 2019, è stato Michele Mario Elia, un soggetto già condannato in secondo grado per la strage di Viareggio a sei anni e ad oggi indagato dalla procura di Lecce per violazione degli articoli 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 452-bis del codice penale, reati che vanno dall'assenza di autorizzazione o in difformità da essa, all'abusivismo edilizio, dallo scarico abusivo contenente elementi inquinanti, al reato di inquinamento ambientale.

Osserva che è ormai tempo di guardare in faccia la realtà, ascoltare nei territori chi da tempo denuncia i soprusi e le violenze che sta subendo il Paese da nord a sud, come dimostra il caso della Pedemontana Veneta che abbiamo posto sotto i riflettori qualche settimana fa e che ora è agli onori delle cronache su tutti i giornali per l'ennesima inchiesta in corso. Chi amministra la cosa pubblica deve agire per tutelare le popolazioni

ed il loro diritto di decidere del proprio futuro. Oppure che si dica la verità e cioè che si è svenduta un'intera regione al miglior offerente che l'analisi costi-benefici abbia mai eletto.

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP).

Roberto TRAVERSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, ringrazia per l'esautiva risposta resa dal rappresentante del Governo, della quale si dichiara soddisfatto.

La vicenda oggetto dell'interrogazione è assai combattuta e sul territorio da molto tempo si sta discutendo di tale impianto. L'interrogazione nasce dall'esigenza di inquadrare il problema in un contesto nazionale. Sul territorio di riferimento c'è stato un corto circuito quando a rispondere è stata la regione. Ritiene l'inchiesta pubblica uno strumento valido, anche se, a quanto gli risulta, nel caso specifico si è tenuta una sola riunione a Genova, pertanto in una località estranea, dove sono state rese solo comunicazioni riguardo alle intenzioni, senza l'auspicabile coinvolgimento dei comitati, come prescritto dalla legge. Nel caso di piani d'area, e nel caso specifico per quello di cui all'interrogazione, osserva che le autorizzazioni VIA e VAS, rispondendo a procedure datate nel tempo e pertanto assai meno stringenti di quanto non siano attualmente, possono essere emesse anche per impianti sui quali non sono stati fatti studi approfonditi.

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guglielmo GOLINELLI (Lega) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia.

5-02469 Muroli: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, che si pone nella medesima scia del dibattito appena svolto dalla Commissione sui progetti di legge cosiddetti «salva mare». La presenza di rifiuti in mare costituisce un problema di dimensioni enormi e rappresenta un danno rilevante che dovrebbe essere arginato in primo luogo con azioni preventive. Ritene che il progetto Sauro della cui attuazione si chiede conto nell'interrogazione, oggetto di una convenzione con la Marina Militare, possa costituire una soluzione per risolvere il problema nei luoghi particolarmente esposti al problema della plastica in mare.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rossella MURONI (LeU) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sarebbe stata soddisfatta se fossero state date due risposte, la prima al quesito relativo al progetto Sauro e più in generale ai brevetti che consentono la raccolta professionale dei rifiuti nel mare. Questo avrebbe infatti rappresentato un segnale forte, dal momento che la plastica sta entrando pericolosamente nel ciclo alimentare pregiudicando le future generazioni. Non è stata data

una risposta esauriente neanche relativamente al recepimento della direttiva europea. Osserva che due anni costituiscono un periodo molto breve per effettuare una riconversione industriale imponente, essendo il 70 per cento della plastica consumata in Europa prodotta in Italia. Ritiene pertanto che debba essere definita una precisa *road map*, che consenta agli industriali di effettuare tale processo portandoli fuori dalla « *brown economy* ». Salutando con favore la presentazione del disegno di legge « salva mare » da parte del Governo, ritiene tuttavia fondamentale che venga al più presto presentato un secondo disegno di legge che attui la fase successiva del procedimento di eliminazione dei rifiuti marini, delineando il processo di ricostruzione industriale e prevedendo le modalità di uscita del paese dalla dipendenza dalla plastica.

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo.

Manuela GAGLIARDI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, nonostante siano trascorsi tre mesi dall'intesa con la regione, l'ente sia ancora senza presidente e in una situazione ancora più emergenziale, non essendo rappresentato neanche dal vicepresidente. Rivela che nella riunione del prossimo venerdì 12 luglio si dovrà procedere alla nomina di un vice presidente, senza che possano partecipare all'elezione due sindaci neoeletti che, pur designati, ancora non sono stati formalmente nominati come membri del consiglio direttivo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GAGLIARDI (FI) replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce che sono mesi che il Parco nazionale delle Cinque terre è privo di un presidente ed esprime una forte delusione

soprattutto perché la mancata nomina è da ascrivere ad un Ministro che ha fatto della tutela dell'ambiente la propria bandiera. Il territorio di riferimento è fragile e necessita di cura quotidiana attraverso attività ordinarie e straordinarie che non possono essere svolte, essendo l'ente privo di un rappresentante. Il Parco rappresenta inoltre una delle più belle cartoline nazionali e pertanto ritiene che preservarlo sia nell'interesse di tutta la collettività.

L'impossibilità da parte dei due sindaci neoeletti di partecipare all'elezione del vicepresidente che si svolgerà il prossimo 12 luglio privilegerà parti politiche non più rappresentative del territorio, togliendo rappresentanza alle forze di maggioranza e ai cittadini che le hanno elette. Auspica pertanto che, nel breve tempo rimasto prima della citata elezione, possano essere ratificate le nomine suggerite dall'Ente parco e invita pertanto il Governo a procedere con celerità in tale direzione.

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi ».

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nicola PELLICANI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lo preoccupa la totale inerzia rispetto ad un ambiente particolarmente fragile quale quello della laguna di Venezia. Le iniziative del Governo si limitano a meri annunci, sia sul tema delle « grandi navi », sul quale erano stati preannunciati provvedimenti efficaci entro il 30 giugno, ovviamente non assunti, sia sulla questione oggetto dell'interrogazione. Sulla mancata adozione del « protocollo fanghi » si registrano solo continui rinvii, su cui si innescano polemiche divergenti tra le istitu-

zioni finanche sul materiale di costruzione della paracolata.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte.

Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Atto n. 92.

(Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto in titolo, rinviati da ultimo nella seduta del 9 luglio scorso.

Alessio BUTTI (FdI) evidenzia come le sue interlocuzioni con *ex* presidenti di enti provinciali hanno confermato la sua impressione iniziale. Da un lato, la riforma Bassanini era stata salutata come una epocale innovazione nel rapporto tra lo Stato centrale e gli enti territoriali che avrebbe consentito, tra le altre finalità, di assicurare una maggiore cura della rete viaria. Tale riforma fu sostenuta anche dalla sua parte politica, in

un'ottica di maggiore prossimità del potere decisionale al territorio. Adesso si effettua il passaggio inverso e lo si saluta con il medesimo atteggiamento di favore. Comprende pertanto l'amarezza del collega della Lega che in un suo intervento ha parlato di esperimento fallito. Ma evidenzia anche come le tratte stradali gestite da ANAS presentano uno stato di manutenzione pessimo, conseguente a ritardi notevoli negli interventi da parte di una struttura che ritiene essere elefantica.

Per tale ragione, ritiene quanto mai opportuno dar seguito alla richiesta del collega Foti, avanzata nella precedente seduta, di tenere un'audizione dei vertici di ANAS, al fine di chiarire con quali risorse e con quale organizzazione intendano gestire questa nuova fase di centralizzazione della gestione della rete stradale.

Preannuncia quindi un probabile voto di astensione da parte del suo gruppo sui due atti in esame.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al Codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Patrizia TERZONI (M5S) *relatrice*, fa presente che il testo interviene con una serie di modifiche puntuali al codice della strada, raccolte in 10 articoli, le cui rubriche esplicitano le finalità dell'intervento.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per la tutela dei soggetti vulnerabili, l'articolo 2 interviene sulla sicurezza stradale, gli articoli 3 e 4 introducono misure volte a favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche personale e ciclistica. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza. Gli articoli 6, 7 e 8 si occupano di particolari categorie di veicoli: veicoli pesanti, macchine agricole, veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, veicoli di soccorso. L'articolo 9 interviene nel settore della prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta. Infine, l'articolo 10 reca disposizioni di attuazione e finali.

Ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame ha subito profonde modificazioni nella seduta della Commissione di merito svoltasi nella giornata di ieri e, pertanto, il tempo per valutare il provvedimento risultante dagli emendamenti approvati è stato estremamente limitato.

In ogni caso, per quanto attiene alla competenza specifica della Commissione ritengo utile evidenziare in primo luogo – all'articolo 1 – la riscrittura dell'articolo 70 del codice della strada, relativo al servizio di piazza con slitte e al trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e nel corso di manifestazioni pubbliche. In questo ambito si prevede che « i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare ».

Segnala, inoltre che, l'articolo 2 modifica l'articolo 1 del Codice, al fine di introdurre tra i suoi principi generali, affianco alla tutela della salute delle persone, anche la tutela dell'ambiente. La nuova formula-

zione dell'articolo 1 del Codice recita « la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente, nella circolazione stradale rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato ».

Una ulteriore disposizione di interesse è rinvenibile all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che modifica il comma *9-bis* dell'articolo 7 del Codice.

Ricorda preliminarmente che il comma 9 del citato articolo (non modificato dal testo in esame) consente ai comuni di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Analogamente i comuni possono delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. Il comma *9-bis*, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 103) prevede che « nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».

Il provvedimento in esame interviene sul comma *9-bis*, al fine di prevedere che i comuni, nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale, ai sensi del comma 9, consentano l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. La portata della norma viene quindi ristretta, in quanto da un lato essa non si riferisce più alle aree pedonali e riguarda i soli casi in cui la ZTL sia istituita per ragioni ambientali, e, in secondo luogo, viene eliminato il riferimento ai veicoli ibridi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 luglio 2019.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroli, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, di WWF, Legambiente e Mare Vivo.

Le audizioni si sono svolte dalle 15.10 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si osserva preliminarmente che il parere di VIA non costituisce un'approvazione, ma si limita a verificare la compatibilità ambientale delle opere sulla base di un progetto « definitivo ». e consegue che non tutte le variazioni in sede esecutiva comportano la necessità di una nuova valutazione ambientale ma solo quelle che ricadono nella fattispecie indicata alla lett. h) dell'allegato II-*bis*, alla Parte II, del D.Lgs 152/2006 (modifiche che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi).

Con particolare riferimento al pozzo di spinta, la prescrizione A.5) prevede che, prima di procedere a qualsiasi operazione inerente alla costruzione del micro tunnel

cd alle opere ad esso connesse, venga presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che, a sua volta, dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione della VIA, procedura che è stata svolta e conclusa dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con parere n. 2659 del 2 marzo 2018 anche all'esito dell'analisi istruttoria svolta dall'apposito Gruppo istruttore.

Per quanto concerne, infine, le asserite difformità delle dimensioni del pozzo di spinta rispetto al progetto approvato, si osserva che dalla tavola « OP100-C10713-160-C-DQT-0002-03 » non è dato ricavare le misure di 14x12x8,15(h) riportate nell'atto ispettivo.

ALLEGATO 2

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, sulla base degli indirizzi del PGR 2015, a suo tempo assoggettato a VAS e ad inchiesta pubblica, le Province e la Città Metropolitana di Genova hanno elaborato, rispettivamente, i Piani d'Area provinciali ed il Piano metropolitano, a loro volta assoggettati a VAS (avviatisi nel 2016 e conclusasi con il parere motivato positivo con prescrizioni in data 21 dicembre 2017), approvandoli poi a conclusione positiva della fase di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del parere motivato VAS. Tra questi, il Piano d'Area della Provincia della Spezia è stato definitivamente approvato il 6 agosto 2018. I quattro Piani d'Area provinciali ed il Piano metropolitano sono stati poi recepiti nel Piano d'Ambito, approvato anch'esso il 6 agosto 2018. L'assetto impiantistico complessivo prefigurato prevede un impianto di trattamento TMB/CSS, una discarica di servizio e un biodigestore per ogni provincia.

Con specifico riferimento al Piano d'Area omogenea spezzino, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, lo stesso ha sottolineato il ruolo centrale dell'impianto di trattamento dell'indifferenziato di Saliceti, mentre per la realizzazione del digestore anaerobico ha confermato l'adeguatezza dell'area di Boscalino, Arcola, ma ha anche stabilito di ritenere « possibile la

collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate », mediante applicazione dei criteri di selezione con i conseguenti esiti localizzativi, al capitolo 10 del Piano Provinciale di Gestione del 2003, che risultano tutt'ora conformi ai nuovi criteri forniti dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lett. h/i del D.Lgs. 152/2006, « se non decadute in ragione di elementi di valutazione aggiornati anche alla luce degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 2011, che hanno comportato una revisione dei criteri di salvaguardia per il dissesto idrogeologico ». Tra queste aree è compresa anche l'area in località Saliceti attigua all'attuale impianto di trattamento RSU.

Alla luce delle considerazioni esposte, per quanto attiene alla proposta presentata da ReCos S.p.A. di realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano e compost di qualità in loc. Saliceti, la Regione ha infine rappresentato che la stessa potrà compiutamente essere valutata nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale integrata nell'iter del richiesto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel corso della quale potranno e dovranno adeguatamente essere valutati aspetti quali impatti cumulativi e confronto comparativo tra opzioni alternative.

ALLEGATO 3

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, preme evidenziare, in via preliminare, che la vicenda non attiene alla disciplina del danno ambientale, attribuita dal D.Lgs. n. 152/2006 alla competenza dello Stato, bensì all'indennità di disagio ambientale, istituita con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135. La stessa prevede che i gestori degli impianti riscuotano, insieme alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica, anche la c.d. indennità di disagio ambientale, che viene trasferita ai Comuni con vincolo di destinazione per la concessione di agevolazioni tariffarie ai cittadini e per realizzare progetti di risanamento ambientale.

Occorre, peraltro, precisare che, mentre la disciplina del danno ambientale attribuisce al Ministro dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, in presenza di impianti di discarica regolarmente autorizzati dove i rifiuti sono legittimamente conferiti non si può, evidentemente, parlare di danno ambientale se non è dimostrato che vi siano delle contaminazioni alle matrici ambientali.

Nel caso del Comune di Zocca, la fattispecie che si configura attiene, viceversa, all'indennità di disagio ambientale, derivante dalla presenza di una discarica rientrante in una delle categorie di impianti di gestione dei rifiuti che generano

impatti sulle matrici ambientali, sia nel Comune sede dell'impianto stesso, sia nei Comuni limitrofi.

Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Comune, Meta S.p.A., ora Herambiente S.p.A., aveva realizzato sul territorio comunale una discarica in località Roncobotto. Nella convenzione tra il Comune ed Herambiente, stipulata nel 2003, veniva stabilita la corresponsione, da parte di Herambiente, di un ristoro del disagio ambientale commisurato ai rifiuti conferiti nella discarica medesima. Tale indennizzo era quantificato, dal 1° gennaio 2009, in euro 18 a tonnellata e soggetto a rivalutazione. Nel 2013 Herambiente ha dichiarato risolta la convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Si è aperta, a quel punto, una controversia tra Herambiente ed il Comune in relazione alla quantificazione dell'indennità di disagio ambientale. Il tema attiene, quindi, alla riscossione dell'indennità.

Nel 2016 il Comune di Zocca ha notificato alla Società un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 2.034.282,93, al quale Herambiente ha proposto opposizione. Il Giudice ha invitato le parti ad una mediazione per risolvere la controversia. La transazione, preceduta e accompagnata dai numerosi pareri dei soggetti coinvolti, tra cui quelli del Revisore dei conti e della Corte dei Conti, e si è conclusa con la corresponsione al Comune di una somma complessiva di euro 1.400.652,00, dunque pari al 70 per cento circa della somma pretesa.

ALLEGATO 4

5-02469 Muroli: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, nel condividere le preoccupazioni rappresentate relativamente al tema delle plastiche nelle acque marine, si fa presente, innanzitutto, che il Ministero dell'ambiente, quale Autorità competente per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, ha aggiornato con DM del 15 febbraio 2019 la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali per tutti i descrittori qualitativi del medesimo, compresi i rifiuti marini (descrittore 10). A tale riguardo, peraltro, si segnala che il Ministero dell'ambiente è a capo, dal 2015, del coordinamento di un programma di monitoraggio nazionale che comprende, per il descrittore 10, i rifiuti marini spiaggiati, flottanti, i microrifiuti e i rifiuti ingeriti da animali marini. Come previsto dalla Direttiva, che si compone di diverse fasi ripetute ogni sei anni, anche il programma di monitoraggio è attualmente in revisione e si prevede il suo aggiornamento entro il 2020.

Per quanto attiene al brevetto denominato « SAURO », detta soluzione tecnologica è stata brevettata dal Dipartimento di Protezione Civile in data 8 agosto 2014 con il titolo « *Trasportatore per il sollevamento di rifiuti galleggianti o vicini al pelo libero dell'acqua* ». Successivamente il brevetto è stato esteso in Europa con certificato di registrazione dell'11 aprile 2018 depositato in Francia, Germania, Finlandia e Regno Unito; in Giappone con certificato rilasciato il 27 aprile 2018 ed è in corso di regolarizzazione anche in Canada. Nel dicembre 2015 è stata svolta una dimostrazione pratica del prototipo, utilizzando un modello in scala dell'apparecchiatura

realizzato dal Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Firenze, installato su un modello galleggiante di Offshore Supply Vessel (OSV). La Protezione Civile ha segnalato che il sistema in parola non è immediatamente operativo e che sono in corso interlocuzioni con il CNR per la valorizzazione del brevetto.

Si rappresenta, inoltre, che il sistema « SAURO » è stato oggetto di apposita convenzione, siglata nel 2015, tra il Dipartimento di Protezione Civile e la Marina Militare Italiana, che stabiliva le modalità di collaborazione finalizzate allo studio e allo sviluppo dello stesso. Il suddetto accordo è scaduto nel 2016 e la Forza armata ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo dello stesso e ad utilizzare una unità navale per la sperimentazione di un prototipo dell'apparecchiatura in scala reale.

Il Ministero dell'Ambiente, dal canto suo, potrà rendersi disponibile a valutare l'opportunità di una sperimentazione del progetto, anche sulla base di accordi con le altre amministrazioni territoriali competenti.

Per quanto attiene, infine, alla direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea del 12 giugno scorso, il Ministero si adopererà per un solerte recepimento, nel rispetto del termine di due anni fissato dall'articolo 17 della Direttiva medesima, nel corso del quale sarà assicurata anche la consultazione dei soggetti portatori di interesse.

ALLEGATO 5

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, come è stato già evidenziato in altre occasioni, si ribadisce anche in questa sede, in via preliminare, che le procedure di nomina degli Organi degli Enti Parco si espletano attraverso atti provvedimentali articolati e complessi che richiedono tempi tecnici non eludibili. In particolare, per quanto riguarda la nomina dei Presidenti di Ente Parco Nazionale, la legge 394/91 all'articolo 9, comma 3, prevede la necessità di conseguire l'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il Parco Nazionale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, e in applicazione del principio di leale collaborazione, occorre, dunque, porre in essere ogni opportuna trattativa volta a superare le eventuali divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo. Peraltro, una volta raggiunta l'intesa, è necessario acquisire il parere delle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

In tale contesto, il Ministero dell'ambiente, al fine di rafforzare la centralità, nell'azione di governo, della tutela e della salvaguardia della biodiversità, e di velocizzare le tempistiche dell'iter approvativo,

ha ritenuto di primaria importanza svolgere un lavoro di riflessione complessiva per le attività di nomina degli incarichi ancora vacanti, e ha condotto continui e costanti incontri con tutte le Regioni interessate.

Per quanto attiene, nello specifico, l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con decreto ministeriale n. 46 del 1° marzo 2016 è stato nominato il Consiglio Direttivo. Successivamente, due rappresentanti della Comunità del Parco sono decaduti dall'incarico. L'Ente Parco, con nota del 13 giugno scorso, ha trasmesso la deliberazione con cui sono stati designati i due nuovi rappresentanti del Consiglio Direttivo, per i quali il Ministero sta svolgendo le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della nomina. Si segnala, altresì, che è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Regione Liguria e che, a breve, sarà pronto il pacchetto complessivo delle nomine di tutti gli incarichi ancora vacanti, tra cui rientra anche quello in argomento – nella persona di Donatella Bianchi – che si ritiene potrà essere presentato per il parere di Camera e Senato entro la fine di luglio.

ALLEGATO 6

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si osserva che, in considerazione dell'esigenza di operare una complessiva revisione della regolazione dei sedimenti della Laguna di Venezia e addivenire al superamento del Protocollo Fanghi datato 8 aprile 1993, anteriore e, pertanto, non coordinato con importanti normative ambientali, sia a livello europeo che nazionale, e tenuto conto dell'aumentata disponibilità di dati e metodi scientifici per la valutazione della qualità dei sedimenti, l'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali ha coordinato, nel 2017, la costituzione di un Gruppo tecnico di Lavoro – formato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Venezia, da ISPRA, da ARPA Veneto, dalla Regione Veneto e dalla stessa Autorità di Bacino – incaricato della predisposizione di un Protocollo recante le « Nuove Linee Guida per la Gestione dei Sedimenti della Laguna di Venezia ».

Al termine di quasi due anni di tavoli, riunioni e approfondimenti scientifici, lo scorso mese di marzo è stata predisposta l'ultima versione del documento recante la: « Definizione di nuove linee guida per la gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia – dal Protocollo d'intesa del 1993 al decreto ministeriale 173/2016 », che consente una gestione più agevole dei sedimenti per la ricostruzione di strutture morfologiche. Il documento è stato condi-

viso anche dagli Enti competenti in Laguna oltre che dalla Regione Veneto che partecipava ai tavoli tecnici.

Ispra ha richiesto, nel corso dell'incontro di condivisione del documento, una serie di sondaggi aggiuntivi che il Provveditorato ha disposto di effettuare e i cui risultati saranno disponibili entro il mese di luglio. Successivamente, sarà effettuato l'invio della documentazione completa a tutti gli Enti competenti per la definitiva condivisione e l'eventuale ratifica.

Il Ministero dell'ambiente, ha richiesto il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità e una preventiva sperimentazione della metodologia individuata dal predetto Protocollo. Il Provveditorato ha già contattato l'ISS, evidenziando l'urgenza della questione e ha programmato un apposito incontro di presentazione e condivisione previsto per la prossima settimana.

Si rappresenta, altresì, che la gestione dei fanghi non può essere disgiunta dall'approvazione della VAS sul Nuovo Piano Morfologico della Laguna (già oggetto di numerose osservazioni), al quale è strettamente connessa. Infatti, il nuovo Protocollo, che permetterà le attività di movimentazione sedimenti, dalla manutenzione dei canali navigabili alla cura della morfologia lagunare, è parte importante del Nuovo Piano Morfologico della Laguna, anch'esso in corso di approvazione, nel cui ambito dovrà essere valutata anche la compatibilità delle opere di protezione della cassa di colmata B.

ALLEGATO 7

**Modifiche al Codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed
abb. e petizione n. 38.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 recanti Modifiche al Codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 9 luglio 2019;

evidenziato che esso reca disposizioni finalizzate a favorire forme di mobilità sostenibile sul piano ambientale e che si introduce la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 70 del codice della strada, relativo alla circolazione di mezzi non motorizzati nelle riserve naturali, nonché della modifica del comma 9-*bis* dell'articolo 7 del medesimo codice, finalizzata a impedire la circolazione di veicoli nelle aree pedonali e a ridurla ai soli veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato istituite per ragioni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.